

N. R.G. 32/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE

Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni

Vista la domanda depositata in data da GIROLAMO DI BARI
con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 12.2.26;

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi
dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato è pervenuta un'unica
osservazione da parte del creditore AREC NEPRIX S.P.A.;

Vista la modifica migliorativa apportata al piano;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione
proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il
Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del
piano, resolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di
alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione
che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore
all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, è pervenuta al Gestore la sola osservazione
del creditore ipotecario, che contesta la convenienza della proposta:
l'osservazione non coglie nel segno, alla luce del prospettato
pagamento integrale della sorte capitale del debito offerto in questa
sede, con una lieve riduzione dei soli interessi maturandi fino alla
scadenza. Deve inoltre considerarsi il tradizionale deprezzamento
dell'immobile venduto all'asta, con le possibili lungaggini



procedurali, e l'esistenza di una situazione familiare complessa - documentata in atti- che rischierebbe di dilatare notevolmente i tempi della vendita e del rilascio dell'immobile.

Ciò premesso, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, essendo la situazione di sovraindebitamento legata a situazioni lavorative e di salute impreviste e contingenti, descritte in atti ed alle quali si rinvia).

L'esposizione debitoria alla data del deposito del ricorso è così descritta:

Creditore Debitore	Tipologia	Importo deb. residuo
AREC NEPIX SPA	Totale Residuo scaduto (ipotecario)	88.905,15
INTESA SAN PAOLO n.588478 75 3	Totale Residuo (ultima rata pagata il 01.01.2026)-chirografario	8.349,89
INTESA SAN PAOLO MUTUO AGRARIO di miglioramento N.01-21706908	Totale Residuo (ultima rata pagata il 20.12.2025)-ipotecario	79.873,63
TOTALE DEBITI		177.128,67
Advisor	Totale Residuo (privilegiato)	522,08
OCC di Trani	Totale Residuo (prededucibile)	1.500,00

Il secondo ed il terzo finanziamento sono in corso di regolare adempimento mentre non risultano pendenze con l'Agenzia delle Entrate e con altri enti pubblici; l'esposizione debitoria oggetto di ristrutturazione concerne unicamente il mutuo ipotecario con Arec



Neprix oltre ai compensi dei professionisti maturati nella presente procedura.

Il proponente ha in pendenza del procedimento aggiunto il pagamento dei compensi e delle spese maturati all'interno della procedura esecutiva pendente ad istanza del creditore ipotecario, stimati in € 4.383,62, nonché di parte degli interessi maturati sul debito residuo ipotecario, pari ad € 2.129,06 (ossia l'importo degli interessi precettati al 06/11/2022).

In sintesi, a seguito della proposta migliorativa depositata dal debitore, il piano prevede il pagamento immediato, all'omologa, della somma di € 6.512,68 (di cui 4.383,62 per le spese ed i compensi della procedura esecutiva ed il residuo per interessi all'ipotecario) con un residuo debito di € 95.319,10 da versare in 136 mensilità con una rata mensile di € 700,00 (circa 11 anni e 4 mesi), somma destinata ad estinguere la sorte capitale del credito ed una parte degli interessi maturandi (ossia in sostanza gli interessi calcolati al tasso d'interesse convenzionale del 2,12% previsto dal contratto di mutuo e non al maggior tasso del 5,504% da ultimo invocato da parte creditrice).

Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, tenuto conto della stima dei costi di mantenimento mensili, che appare congrua e che consente la destinazione di una parte del reddito a favore dei creditori; da ultimo, il proponente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente fattibilità di quanto proposto.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da GIROLAMO DI BARI e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da GIROLAMO DI BARI

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del



Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Trani il 04/10/2026

Il Giudice
dott.ssa Paola Cesaroni

